

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 696 def. - SYN 485

Bruxelles, 28 dicembre 1993

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 91/689/CEE RELATIVA AI
RIFIUTI PERICOLOSI

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

In applicazione dell'articolo 189a, paragrafo 3, del Trattato CE, la Commissione presenta una proposta modificata della Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Nell'elaborazione della proposta modificata si è tenuto conto di un certo numero di emendamenti che il Parlamento europeo ha adottato durante la sessione plenaria di novembre 1993.

In particolare, malgrado alcune importanti riserve sul valore pratico d'un elenco come richiesto nella Direttiva originale (cf. articolo 1§4), la Commissione ha consentito malvolentieri a reintrodurre l'articolo 1§4 nella sua forma originale in considerazione della necessità di stabilire un elenco comunitario di rifiuti pericolosi con il minor ritardo possibile.

La Commissione ha incluso anche l'emendamento del Parlamento inteso a posticipare la data di applicazione della Direttiva fino al 31 marzo 1995.

Secondo considerando bis (nuovo)

Onde evitare traffici di rifiuti
oltre che distorsioni di concorrenza
in seno alla Comunità, è
imprescindibile predisporre, a
livello comunitario, un elenco
vincolante quanto dei
rifiuti pericolosi.

Quarto considerando

Considerando che è pertanto decade
necessario modificare la definizione
di rifiuti pericolosi in modo che
l'applicazione della direttiva
91/689/CEE non sia più soggetta alla
preventiva adozione di un elenco
tassativo e cogente dei rifiuti
pericolosi.

Articolo 1, paragrafo 1

La direttiva 91/689/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4.(a) Ai fini della presente direttiva, si intende per "rifiuti pericolosi", qualsiasi sostanza o prodotto appartenente alle categorie o ai tipi generici di rifiuti di cui all'allegato I, tenendo conto dei costituenti di cui all'allegato II, ed avente una o più delle caratteristiche elencate nell'allegato III.

(b) Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione stabilisce un elenco di rifiuti pericolosi. Nel compilare tale elenco, la Commissione tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, se necessario, dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, modificato secondo la stessa procedura.

Una volta stabilito l'elenco comunitario di rifiuti pericolosi, qualunque decisione di uno Stato membro di considerare come rifiuti pericolosi talune categorie di rifiuti è notificata alla Commissione e riesaminata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ai fini dell'adeguamento di detto elenco."

La direttiva 91/689/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4.(a) Ai fini della presente direttiva, si intende per "rifiuti pericolosi":

= I rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro e non oltre i sei mesi che precedono la data di applicazione della stessa. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Il suddetto elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

= Qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.

Articolo 1, paragrafo 2, articolo 10, paragrafo 1, primo comma

2. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 1, paragrafo 3

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

La direttiva 78/319/CEE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 1994".

"Articolo 11

La direttiva 78/319/CEE è abrogata a decorrere dal 31 marzo 1995".

ISSN 0254-1505

COM(93) 696 def.

DOCUMENTI

IT

14

N. di catalogo : CB-CO-93-747-IT-C

ISBN 92-77-63116-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo